

# COMUNE DI NAPOLI

## SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI

REP. N. \_\_\_\_\_ NAPOLI (NA)

### CONTRATTO DI APPALTO PER “RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI – II LOTTO – LAVORI DI COMPLETAMENTO”

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nell'Ufficio di Segreteria del  
Comune di Napoli con sede in, avanti a me \_\_\_\_\_,  
Segretario in carica dell'Ente Comunitario, abilitato a rogare gli atti ed i contratti,  
nell'esclusivo interesse del Comune suddetta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C)  
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi:

1) **il Comune di Napoli**, C.F. 80014890638 nella persona del Responsabile del  
Procedimento Ing. Serena Riccio domiciliato per la carica presso la sede del  
Comune di Napoli – Piazza Cavour il quale dichiara di agire in nome e per  
conto e nell'interesse del Comune di Napoli che nel prosieguo del presente  
atto sarà denominato “Stazione Appaltante”

2) **la ditta** \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_ codice fiscale e P. IVA  
\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la \_\_\_\_\_  
numero \_\_\_\_\_ rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,

- Detti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo,  
rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO CHE:**

- Che con Ordinanza del Commissario di Governo per Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. n. 245/96 e successive n. 639 del 31.12.2001 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Riordino dei Collettori Principali della Rete Fognaria della zona orientale della città di Napoli – II Lotto”

- Che i lavori de quò, a seguito del finanziamento Commissario di Governo per Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. n. 245/96 e successive, era stata espletata, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, gara di appalto per l’affidamento dei lavori.

- Che i lavori furono appaltati con Ordinanza del Commissario di Governo per Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. n. 245/96 e successive, con Ordinanza n. 120 del 01.07.2004 all’ATI EDILCANTIERI s.r.l. (capogruppo) S.E.C. s.r.l. (mandante) con sede in Napoli.

- Che successivamente il “Commissario Delegato” trasferisce la competenza delle opere de quo al Comune di Napoli giusta convenzione Rep. n. 13611 del 23.11.2004 stipulata tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 2425/96 e successive, ed il Comune di Napoli.

- Che in data 08.08.2005 rep 75180 il Comune di Napoli stipulò il contratto di appalto con l’ATI EDILCANTIERI s.r.l.

- Che in data 19.05.2008, l’Amministrazione comunale di Napoli, con Delibera di G.C. n. 753 dispone la risoluzione del contratto d’appalto rep. n. 75180 del 08.08.2005 per i seguenti motivi:

- gravi inadempimenti del contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, dovuti a gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza sui cantieri;

- gravi ritardi nella esecuzione delle opere dovuti a negligenza dell'Appaltatore;

- che in data 01.07.2008 il direttore dei lavori, a seguito di disposizioni del responsabile del Procedimento, ha redatto in contraddittorio con l'ATI EDILCANTIERI s.r.l. lo stato di consistenza delle opere realizzate da quest'ultima.

- Che in data 10.07.2008 il direttore dei lavori, ha redatto lo Stato Finale dei lavori dei lavori realizzati dall'ATI EDILCANTIERI s.r.l.. Che in data 15.12.2008 la Commissione di Collaudo ha redatto il Certificato di Collaudo dei lavori realizzati dall'ATI EDILCANTIERI s.r.l. che è stato approvato con Determina Dirigenziale n.016 del 07.04.2009 dal Comune di Napoli Dipartimento Segreteria Generale della Giunta Comunale Ufficio Esecutività rep. n. 89 in data 14.04.2009.

- Che in data 30.04.2011 con Delibera Cipe, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 160 dell' 11.07.2012 è stata ammessa a finanziamento i lavori di "Riordino dei Collettori Principali della Rete Fognaria della Zona Orientale della Città di Napoli - 2° Lotto - Lavori Di Completamento", per l'importo di € 10.400.000,00.

- Che l'Amministrazione Comunale di Napoli con nota prot. n. 2012 0617331 del 27.07.2012 ha incaricato lo scrivente di redigere l'adeguamento del progetto alla vigenti normative (in particolare dei calcoli statici con l'N.T.C. 08 ) e al nuovo Tariffario Regionale dei Prezzi. I lavori sono stati computati applicando il nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici – Edizione 2013 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29.01.2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 06.02.2013. Per i prezzi non previsti in tariffa, sono state redatte le analisi prezzi utilizzando: la mano d'opera ed i noli della nuova tabella dei prezzi vigente gennaio 2013 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise –  
Napoli.

#### **Articolo 1) Oggetto del contratto**

1. il Comune di Napoli affida in appalto alla ditta  
“ \_\_\_\_\_ ”, appaltatore, che accetta senza riserva  
alcuna, l'esecuzione dei lavori di “Riordino dei Collettori Principali della Rete  
Fognaria della zona orientale della città di Napoli – II Lotto – Lavori di  
Completamento ”

2. La ditta Appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al  
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2) Capitolato d'appalto** 1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto  
l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente  
contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti  
dal Capitolato Generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145, dal bando di gara  
e dal capitolato speciale d'appalto, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e  
del computo metrico estimativo, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare  
e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi  
contraria eccezione.

#### **Articolo 3) Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
comprensivo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 2. L'importo contrattuale è al netto  
dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 3. Il contratto è stipulato a corpo ai  
sensi D. Lgs. n. 163 del 2006; l'importo complessivo resta fisso e invariabile, senza

che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

#### **Articolo 4) Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora il Comune di Napoli, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del D.P.R. n. 554 del 1999. 2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

#### **Articolo 5) Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 730 (settecentotrenta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Direttore dei Lavori è il progettista delle opere come da incarico e relativo contratto stipulato con il Comune di Napoli in data 21.04.2006 con rep. n. 76041, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.

#### **Articolo 6) Penale per i ritardi**

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale fissato sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 1‰ (uno per mille) calcolata sull'importo contrattuale e ragguagliata all'importo del conto finale se maggiore dell'importo di contratto.

La penale di cui al punto precedente sarà applicata nel limite massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni.

#### **Articolo 7) Sospensioni o riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8) Oneri a carico dell'impresa**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, saranno a carico dell'Impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s'intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

1) Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt.32, 33, 34 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto.

Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art.119 del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici.

2) Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

3) Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre

disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Impresa non abbia presentato alla Direzione dei Lavori le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi e, se richiesta dalla Direzione dei Lavori, la prova di aver ottemperato regolarmente alle disposizioni di cui al presente punto.

4) Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.

L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art.7 del Capitolato Generale di Appalto, fino a che dall'Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

5) Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.



6) Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, attrezzi, ecc.

7) Provvedere alla fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove dei manufatti in genere.

8) Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati.

In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante.

Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni.

Saranno, inoltre, a carico dell'Impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc.

Saranno, infine, a carico dell'Impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'Impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

9) Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisoriale.

Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'Impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori.

Restano a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'Impresa.

Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose.

Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'Impresa rimane unica e diretta responsabile.

10) Provvedere a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.

11) Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

12) Provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri, nonché agli apparecchi di peso e misura dei materiali e agli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.

13) Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti.

L'Impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.

14) Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo, gli strumenti topografici, macchine da scrivere, calcolatrici, personale e mezzi d'opera per i tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere e per la contabilità dei lavori.

15) Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.

16) Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.

17) Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali e nei corsi d'acqua interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle

quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.

18) Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

19) Ristabilire e reintegrare nello stato primitivo quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.

20) Disporre la guardiania notturna e diurna dei cantieri e dei lavori, curare il buon ordine e la disciplina dei medesimi.

21) Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.

22) Provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro.

Prima di eseguire le opere, l'Impresa dovrà tempestivamente presentare gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario con ulteriori elaborati, assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante.

24) Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in volta richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le fotografie saranno a colori e del formato 18 x 24 cm. e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie unitamente al negativo. Sul tergo delle copie dovranno essere apposte la data e la denominazione dell'opera.

All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento dovranno essere fornite due fotografie a colori formato 18 x 24 cm. riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento in cui si richiede il pagamento della rata dei lavori eseguiti.

A lavori ultimati l'Impresa dovrà fornire tutte le fotografie a colori che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori, del formato 18 x 24 cm. riproducenti gli aspetti fondamentali dell'opera ultimata.

25) Fornire all'Ente Appaltante, a lavori ultimati, tre copie ed i relativi lucidi di tutti i disegni delle opere eseguite e contabilizzate con l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione delle opere così come effettivamente realizzate.

26) Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.

Ottemperare, nei tempi e nei modi, a quanto previsto dall'art. 131, commi 2, 3, 4, e 5 del D.Lgs. 163/06. A carico dell'Impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.

28) Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura od in legname, di

superficie coperta non inferiore a 40 mq. arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso.

L'Impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali.

L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori.

È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'Impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.

Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.

30) Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale l'Impresa annoterà i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere in genere, facendovi apporre la firma.

31) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, provvedere, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile

per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 18.

Tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sono a carico dell'Impresa in quanto i prezzi di contratto sono comprensivi delle spese corrispondenti.

Quando l'Impresa non adempia a questi obblighi l'Ente Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'Impresa nel termine di dieci giorni.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.

Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.

Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'Impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

#### **Articolo 9) Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Articolo 10) Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006.

#### **Articolo 11) Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

Per i lavori e le prestazioni che formano oggetto dell'affidamento, indicati al precedente art.1, saranno liquidate all'Impresa rate di acconto e di saldo con le modalità appresso precisate.

Il pagamento di ciascuna rata di acconto - e della relativa IVA - sarà effettuata previa emissione di certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento e di apposita fattura da parte dell'Impresa.

Sulle rate di acconto lavori saranno operate le ritenute di legge.

La rata risultante dal conto finale sarà liquidata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art.18.

Le rate di acconto per i lavori, determinate sulla base di stati di avanzamento contabilizzati a corpo, saranno corrisposte bimestralmente.

Per determinati manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si prevede che allorquando l'impresa lo fornisce a piè d'opera se ne prevede l'accredito in contabilità prima della messa in opera per un valore pari al 50% del prezzo del manufatto stesso.

Non saranno, inoltre, tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e/o in contraddizione agli ordini della Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, debitamente ordinata e verbalizzata, potrà essere liquidata all'Impresa una rata di acconto lavori, determinata sulla base dello stato di



avanzamento redatto alla data della sospensione dei lavori stessi, sempre dell'importo minimo avanti indicato.

#### **Articolo 12) Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.145/2000. 2. Trascorsi i termini di cui sopra l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 13) Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori. 2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge.

#### **Articolo 14) Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi: frode nell'esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 15) Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 16) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con il D.M. n. 145/2000. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**Art.17) - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. L'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, all'atto della consegna dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 2. La documentazione di cui al comma 1 nonché il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al "direttore dei lavori" gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Articolo 18) Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

**Articolo 19) Subappalto.**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 2. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, l'appaltatore si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione: copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, attestazione SOA riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo del nulla osta antimafia. 3. Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto.

**Articolo 20) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
— Cod. \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006.

#### **Articolo 21) Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione del contratto, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per un massimale di Euro 1.000.000,00=.

#### **Articolo 22) Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 1. il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 2. il capitolato speciale d'appalto; 3. gli elaborati grafici progettuali; 4. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 17 del presente contratto.

#### **Articolo 23) Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con

il D.M. 19 aprile 2000, n.145, la Legge Regionale 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e ss.mm.ii..=====

**Art.24) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del “certificato di regolare esecuzione”.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. 4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto che da me scritto interamente con mezzo elettronico su ventitre pagine e la ventiquattresima fin qui, oltre le firme, è da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione unitamente a me lo sottoscrivono.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Napoli

LA DITTA

(Ing. Serena Riccio)

( )

IL SEGRETARIO GENERALE

( )

Il contraente dichiara, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: art. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13,14,

Comune di Napoli

LA DITTA

(Ing. Serena Riccio)

( \_\_\_\_\_ )

IL SEGRETARIO GENERALE

( \_\_\_\_\_ )